

## **TI\_GERICHTE 52.1998.322 vom 2. Februar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.322](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.322)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.322 du 2 février 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.322 del 2 febbraio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 43**

PAmM). Essi sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM): l'assunzione delle prove di cui la ricorrente chiede l'assunzione, oltretutto previa retrocessione della causa al Consiglio di Stato, non appare difatti necessaria. 2. Il problema alla base delle controverse decisioni municipali, avallate da parte del Consiglio di Stato, é costituito dallo svolgimento di attività musicali presso il ristorante \_\_\_\_\_, intraprese in sostanza immediatamente dopo la sua apertura provvisoria, che ha avuto luogo il 16 maggio 1998. Come risulta dai documenti versati agli atti dalla ricorrente innanzi al Governo, queste esibizioni sono state offerte da un'orchestra di quattro elementi, la \_\_\_\_\_, ingaggiata dalla ricorrente per il periodo 1 giugno-30 novembre 1998. Dopo aver ordinato la sospensione di ogni attività musicale (decisione 3 giugno 1998), il municipio di \_\_\_\_\_ l'ha transitoriamente autorizzata fino alle ore 23.00 con risoluzione 10 giugno 1998, che esso ha però revocato il 15 luglio successivo. Quest'ultimo atto é stato completato con decisione 11 agosto 1998. Il Governo ha tutelato quelle decisioni in applicazione della clausola generale di polizia. Il giudizio dell'istanza inferiore deve essere condiviso, se non nella motivazione, sicuramente nel risultato. 3. 3.1. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Queste funzioni hanno specialmente per oggetto, a tenore dell'art. 107 cpv. 2 LOC (cfr. inoltre art. da 23 a 26 RALOC): il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità (lett. a); la tutela della pubblica salute ed igiene (lett. b); le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo (lett. c); le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale, riservate le norme della legge federale e cantonale (lett. d); le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi (lett. e). 3.2. Questo Tribunale ha ripetutamente avuto modo di spiegare che l'art. 107 LOC é essenzialmente una norma attributiva di competenze. Essa si limita infatti di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale é demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia. Esso non determina invece né la natura, né le modalità degli interventi ammissibili. Il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale. E' tuttavia riservato il caso in cui ricorrono i requisiti per far capo alla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire rispettivamente eliminare un pericolo grave e diretto per i beni di polizia fondandosi direttamente sull'art. 107 LOC (RDAT I-1993 N. 2

consid. 2.1. con numerosi rinvii). 3.3. La costruzione e la gestione di un esercizio pubblico soggiace al rispetto di svariate disposizioni di diritto pubblico. Per quanto interessa più particolarmente il contenimento del disturbo che un esercizio pubblico é atto ad arrecare sulle sue adiacenze entrano in linea di conto - segnatamente - la legislazione edilizia, pianificatoria, ambientale, quella concernente gli esercizi pubblici e quella di tutela della quiete pubblica. Trattasi pertanto di un complesso di norme assai esteso, la cui applicazione permette - di principio - di regolamentare rispettivamente ridurre efficacemente la molestia derivante dal funzionamento di un locale pubblico, senza dover far capo ad un rimedio di natura sussidiaria, tale la clausola generale di polizia. Né, in realtà, il municipio \_\_\_\_\_ si é appoggiato - e comunque non doveva nemmeno appoggiarsi - su questo istituto d'emergenza per legittimamente colpire la ricorrente. In effetti la revoca dell'autorizzazione provvisoria a far musica al ristorante \_\_\_\_\_ é stata disposta con risoluzione 13 luglio 1998, notificata il 15 luglio successivo, ovvero in coincidenza con il rilascio della licenza di costruzione "in sanatoria per la trasformazione con parziale cambiamento di destinazione in ristorante e pasticceria e parcheggi" concernente l'esercizio pubblico, parimenti disposta con risoluzione del 13 luglio 1998 e notificata il 16 successivo. Quell'atto rilevava come la domanda di costruzione non contemplasse lo svolgimento di un'attività musicale all'interno del locale, per cui le condizioni particolari della licenza precisavano che l'installazione di un impianto fisso per la riproduzione di musica o la tenuta di serate danzanti regolari con un'orchestra presupponevano l'inoltro di una domanda di costruzione ed il conseguimento di una licenza edilizia. La licenza edilizia richiamava inoltre le restrizioni imposte con l'avviso dipartimentale 3 luglio 1998, giusta il quale non poteva essere svolta alcuna attività musicale: nell'eventualità appena accennata (trasformazione del locale in piano-bar, disco-bar, dancing o simili) quell'avviso specificava che si sarebbe dovuto preliminarmente presentare una perizia fonica. Nella lettera 15 luglio 1998 di revoca dell'autorizzazione provvisoria allo svolgimento di attività musicali il municipio aveva pertanto espressamente specificato che questa fosse ordinata "nel rispetto" della testé ricordata licenza edilizia. Il fatto poi che questa revoca fosse totale, volta cioè ad impedire qualsiasi attività musicale, e prescindesse pertanto dagli orari entro i quali simile attività poteva essere considerata lecita a tenore degli art. 22 del regolamento comunale di polizia locale e 3 cpv. 1 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, ovvero sino alle ore 23.00, convalida ulteriormente la dipendenza di quella misura dal permesso di costruzione. La completazione della revoca in discussione con l'ulteriore decisione municipale 11 agosto 1998, che ribadiva il divieto di tenere concerti presso il ristorante \_\_\_\_\_, minacciando le sanzioni previste dall'art. 292 CPS e togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ricordava parimenti che l'attività svolta nel locale pubblico non era conforme a quanto approvato mediante la menzionata licenza edilizia. E' ben vero che quella risoluzione municipale rilevava come lo svolgimento di attività musicali creasse disturbo alla quiete notturna e che ciò era attestato da numerosi rapporti di polizia, i quali riferivano circa la tenuta di concerti fin ben oltre le 23.00: disturbo comunque contestato dalla ricorrente. Ma questo nulla toglie al fatto che il municipio avesse in primo luogo negato la possibilità di tenere ogni sorta di manifestazioni a carattere musicale presso l'esercizio pubblico in parola per motivo di contrasto con il permesso edilizio che lo concerneva. In ogni caso, poiché l'attività autorizzata dell'esercizio pubblico era stata predefinita e circoscritta in sede di licenza edilizia in applicazione del diritto pianificatorio e di tutela dell'ambiente, la legittimità dei controversi divieti doveva essere necessariamente esaminata in funzione di quanto specificatamente autorizzato in

quella sede, non invece della clausola generale di polizia, ovvero di un (generico) diritto sussidiario. 3.4. Ferme queste premesse il ricorso deve essere respinto, poiché le decisioni emesse dal municipio di \_\_\_\_\_ sono semplicemente volte a far rispettare alla ricorrente, gestore del ristorante \_\_\_\_\_, la licenza edilizia rilasciata da codesta autorità il 13/16 luglio 1998 ai proprietari dello stabile, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, rimasta inimpugnata e pertanto regolarmente cresciuta in giudicato. Invano la ricorrente pretende di poter comunque far musica (nel senso sopradescritto, ovvero mediante orchestra) sino alle ore 23.00 appellandosi agli art. 111 cpv. 1 RLespubb, 22 del regolamento comunale sulla polizia locale e 3 dell'ordinanza municipale sugli esercizi pubblici: l'applicazione di queste disposizioni non pregiudica quella del diritto pianificatorio (RDAT 1995 N. 36, consid. 2c in fine) e di tutela dell'ambiente (URP 1997 495 segg., consid. 6d) che devono essere considerati in sede di rilascio di una licenza edilizia. 4. Nel ricorso inoltrato il 18 novembre 1998 la ricorrente ha chiesto che il suo gravame inoltrato il 12 ottobre 1998 contro la decisione cautelare della presidente del Governo del 24 settembre precedente venga stralciato dai ruoli siccome reso privo di oggetto dalla decisione di merito emessa dal Governo il 28 ottobre 1998. Questa richiesta deve essere accolta. 5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 107 LOC, 21 LE, 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 12 ottobre 1998 é stralciato dai ruoli. 2. Il ricorso 18 novembre 1998 é respinto. 3. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico della ricorrente. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.